



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 10 alle Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (DIPG)

Valido dal 1° gennaio 2023

318.701.10 i DIPG

11.22

Premessa al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2023

Il presente supplemento contiene una precisazione sulle disposizioni concernenti l'adeguamento dell'IPG per gli indipendenti dopo la ricezione della tassazione fiscale. Viene inoltre completato un rimando a una decisione del Tribunale federale e apportato un adeguamento redazionale nell'Allegato V.

Gli importi dell'IPG sono adeguati con effetto dal 1° gennaio 2023. L'importo minimo dell'indennità passa da 62 a **69** franchi e quello massimo da 245 a **275** franchi. I nuovi importi figurano nella tabella riassuntiva dell'Allegato II e sono stati aggiornati negli esempi degli Allegati I e V.

L'aggiunta 1/23 evidenzia i numeri marginali modificati.

- 3007.4
1/23 Chi, durante l'interruzione, svolge un lavoro occasionale (p. es. cameriere ausiliario o agente di sicurezza per una festa) dal quale consegue però un reddito di poco conto ha diritto all'indennità, a condizione che il salario percepito non superi in media i 345 franchi a settimana.
- 5006
1/23 Se una persona ha terminato la sua formazione professionale immediatamente prima di entrare in servizio oppure l'avrebbe finita durante il servizio, si presume che avrebbe iniziato un'attività lucrativa. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata con la prova del contrario. Questo avviene se la cassa di compensazione è convinta che, se non avesse avuto l'obbligo di prestare servizio, la persona non avrebbe iniziato alcuna attività lucrativa (DTF 137 V 410 e [9C 586/2021](#)).
- 5046
1/23 Se, in seguito, la cassa di compensazione, basandosi sulla comunicazione fiscale, fissa un contributo più elevato per l'anno in questione, la persona prestante servizio può pretendere che l'indennità sia adeguata al nuovo reddito e che la differenza sia versata retroattivamente. La cassa di compensazione deve informare in modo adeguato la persona prestante servizio di questa possibilità. Essa può procedere d'ufficio all'adeguamento. Se, invece, risulta che l'indennità versata era troppo elevata, deve chiedere la restituzione dell'importo pagato in più (v. N. 7003 segg.).

Allegato I Esempi

Validi dal 1° gennaio 2023

Indennità per i salariati (N. 5008 segg.)

Un salariato, padre di 4 figli, con un salario orario di 25.10 franchi in ragione di 42 ore lavorative settimanali, ha prestato 20 giorni di servizio. La sua indennità di perdita di guadagno è calcolata nel modo seguente:

secondo le tabelle delle indennità giornaliere delle IPG (v. pag. 27 segg.), colonna «42 ore»: dato che il salario orario di 25.10 franchi non figura sulla tabella, si considera il salario immediatamente superiore, cioè di 25.16 franchi. A questo salario corrisponde un salario o reddito giornaliero medio di 151 franchi. Di conseguenza, l'indennità ammonta, conformemente alla tabella relativa al "servizio normale" nella colonna «3 figli e più», a 151 franchi al giorno, risp. a 3020 franchi per 20 giorni di servizio.

Indennità per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente (N. 5043 segg.)

Un indipendente, padre di 2 figli, con un'azienda e un reddito annuo di 49 000 franchi conformemente alla decisione relativa ai contributi AVS, ha prestato 13 giorni di servizio. La sua indennità di perdita di guadagno è calcolata nel modo seguente:

secondo le tabelle delle IPG, colonna «reddito annuo», il valore immediatamente superiore è di 49 320 franchi. Secondo la colonna «2 figli, in generale», l'indennità giornaliera ammonta a 138 franchi. Dato che la persona prestante servizio ha anche diritto all'assegno per l'azienda, all'indennità si aggiungono 75 franchi al giorno (v. N. 4066 segg.). Pertanto, l'indennità totale ammonta a 213 franchi per un giorno e a 2769 franchi per 13 giorni.

Indennità per una persona che segue una formazione (N. 5060 segg.)

1° esempio

Uno studente con un impiego stabile lavora regolarmente 4 ore per quattro mezzeggiore la settimana per un salario orario di 40 franchi. Il suo reddito nell'ultima settimana precedente l'entrata in servizio ammonta a 640 franchi. Ciò corrisponde, secondo la formula indicata al N. 5020, a un reddito giornaliero medio determinante di 91.43 franchi (che corrisponde nella tabella del servizio normale, a un importo di 92 franchi), di modo che la sua indennità ammonta a 73.60 franchi per ogni giorno di servizio prestato (N. 5062 e 5020 seg.).

2° esempio

Una studentessa lavora in modo irregolare nell'azienda di suo zio con un salario orario di 32 franchi. Nei tre mesi che precedono l'entrata in servizio, essa ha lavorato rispettivamente 20, 5,5 e 13 ore al mese. Durante gli ultimi 12 mesi prima dell'entrata in servizio ha totalizzato una durata di lavoro pari a 233,5 ore. Il reddito realizzato durante gli ultimi 12 mesi permette di determinare un salario medio adeguato. Il reddito giornaliero determinante ammonta perciò a 20.53 franchi (numero di ore all'anno : 52 x importo del salario orario : 7).

L'indennità durante il servizio ammonta di conseguenza a 69 franchi al giorno (N. 5064), in quanto il reddito conseguito è inferiore all'importo minimo dell'indennità ($20.53 * 80 \% = 16.42$ franchi).

Calcolo dell'assegno per spese di custodia (N. 4045 segg.)

1° esempio

Una persona che si dedica a metà tempo alla sua economia domestica presta un servizio di 21 giorni durante il quale deve ricorrere a una madre diurna cui affidare il figlio in tenera età per 15 giorni. I costi per la custodia del figlio ammontano a un totale di 1 290 franchi. Per tutta la durata del servizio questa persona potrebbe pretendere un assegno massimo di 1 575 franchi (21 x 75). I costi effettivi, ossia 1 290 franchi, vengono rimborsati anche se le spese sono ammontate in media a 86 franchi al giorno per i 15 giorni in cui il bambino ha dovuto essere affidato a una terza persona.

2° esempio

Una persona presta servizio per 120 giorni consecutivi. Suo figlio viene accudito alternativamente dalla nonna e da una madre diurna. Per la nonna vengono indicate solo le spese di trasferta. La retribuzione della mamma di giorno ammonta a 140 franchi al giorno. Per i primi 30 giorni di servizio la domanda d'assegno per spese di custodia è volta a rimborsare i 350 franchi per le spese dovute alla trasferta della nonna e i 1400 franchi (10 giorni x 140 franchi) per la retribuzione della madre diurna. Per lo stesso periodo la persona prestante servizio potrebbe pretendere un assegno massimo di 2 250 franchi (30 x 75). In tal modo tutte le spese di custodia vengono rimborsate.

Per i 30 giorni di servizio seguenti viene inoltrata una seconda domanda d'assegno per spese di custodia per 2 520 franchi (18 giorni x 140 franchi) corrispondente alla retribuzione della madre diurna. Fino a questa data l'assegno massimo ammonterebbe a 4 500 franchi (60 x 75). Tutti i 2 520 franchi possono quindi essere rimborsati.

Una terza domanda per i 30 giorni di servizio seguenti è destinata a rimborsare l'importo di 2 520 franchi versato alla madre diurna. Fino a questo momento l'assegno massimo ammonterebbe a 6 750 franchi (90 x 75). Di conseguenza, il versamento non può superare a questo punto i 2 480 franchi, ossia la differenza tra i 6 750 franchi e i pagamenti precedenti di 4 270 franchi.

Per gli ultimi 30 giorni di servizio la persona prestante servizio fa valere ancora spese di trasferta per un importo di 50 franchi nonché costi ammontanti a 1 820 franchi (13 giorni x 140 franchi) per la madre diurna. Il conteggio finale deve quindi essere effettuato come segue:

Assegno massimo per la durata totale del servizio (120 giorni x 75 franchi) = 9 000 franchi

Spese effettive:	Fr. 1 750.–	Pagamenti per periodo di 30 giorni	Fr. 1 750.–
	Fr. 2 520.–		Fr. 2 520.–
	Fr. 2 520.–		Fr. 2 480.–
	Fr. 1 870.–		Fr. 1 910.–
<u>Totale:</u>	<u>Fr. 8 660.–</u>		<u>Fr. 8 660.–</u>

Visto che le spese effettive sono inferiori all'assegno massimo, la differenza tra le spese effettive (8 660 fr.) e i pagamenti già effettuati (6 750 fr. [1 750 + 2 250 + 2 480]) deve ancora essere versata al momento dell'ultimo pagamento. La persona prestante servizio riceverà quindi ancora 1 910 franchi.

Allegato II Indennità totale massima e aliquote giornaliere delle singole indennità

Valide dal 1° gennaio 2023

Indennità totale massima al giorno
([art. 16a cpv. 1 LIPG](#))

275.—

Da cui derivano:

	Importo minimo fr.	Importo massimo o importo fisso fr.
– Indennità di base (art. 16 cpv. 3 LIPG)	69.—	220.—
– Servizio di avanzamento (art. 16 cpv. 1 LIPG)	124.—	220.—
– Militari in ferma continuata (art. 16 cpv. 2 LIPG)	102.—	220.—
– Assegno per l'azienda (art. 15 LIPG)		75.—
– Assegno per i figli (art. 13 LIPG)		22.—*

*L'assegno per i figli ammonta, per ogni figlio, a 20 franchi (sono riservate le regole generali di riduzione).

[Art. 16 cpv. 1–3 LIPG:](#)

	Importo minimo e	importo massimo
		per
– 1 figlio:		
– Servizio normale	110.—	242.—
– Servizio di avanzamento	179.—	242.—
– Quadri in ferma continuata	152.—	242.—
– 2 figli:		
– Servizio normale	138.—	264.—
– Servizio di avanzamento	193.—	264.—
– Quadri in ferma continuata	171.—	264.—

– 3 figli e più:		
– Servizio normale	138.–	275.–
– Servizio di avanzamento	193.–	275.–
– Quadri in ferma continuata	171.–	275.–

Allegato V Diritto a IPG durante l'interruzione tra due servizi d'istruzione

1/23

Hanno diritto a IPG per il periodo d'interruzione tra due servizi d'istruzione soltanto le persone prestanti servizio che durante l'interruzione sono senza lavoro; sono considerate senza lavoro le persone prestanti servizio che

- fino alla prima entrata in servizio disponevano di un contratto di lavoro che si è interrotto prima o durante la prima parte del servizio,
- hanno concluso il tirocinio precedentemente o durante la prima entrata in servizio,
- fino alla prima entrata in servizio hanno percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione oppure
- durante l'interruzione hanno esercitato un'attività lucrativa con un salario medio (lordo) **inferiore** a 345 franchi a settimana.

Sono interessate le persone prestanti servizio che nel foglio complementare 4 hanno contrassegnato una delle seguenti risposte:

1.1 Durante i 12 mesi precedenti l'ultimo servizio militare, durante almeno 4 settimane ha esercitato un'attività lucrativa come:

- a) salariato/a?
 Il rapporto di lavoro sussiste ancora? Sì No Data dello scioglimento:
- b) lavoratore/trice indipendente?

1.2 Durante i 12 mesi precedenti l'ultimo servizio militare era:

- a) apprendista? Fine del tirocinio:
- b) disoccupato/a, con un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione? No Sì, fino a quando:.....

2. Durante l'interruzione non ho esercitato **nessuna** attività lucrativa.

Durante l'interruzione ho esercitato un'attività lucrativa. *

Quali giorni ha lavorato?

Mese (contrassegnare i giorni che fanno al caso)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mese (contrassegnare i giorni che fanno al caso)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Occupazione presso:

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Salario mensile (senza salario in natura): Fr. _____
 Salario per ore di lavoro: _____ Fr. _____
 Altra retribuzione: _____ Fr. _____

*Se il salario medio conseguito è **inferiore a 345 franchi** a settimana, la persona prestante servizio ha diritto a IPG. In questo caso dunque **può** esserle rilasciato un modulo di richiesta IPG.

Nessun diritto a IPG durante l'interruzione tra due servizi d'istruzione

Non hanno diritto a IPG per il periodo d'interruzione tra due servizi d'istruzione le persone prestanti servizio che durante l'interruzione

- hanno un rapporto di lavoro, o
- al momento dell'entrata in servizio sono considerate lavoratori indipendenti secondo il diritto dell'AVS, o
- sono considerate persone senza attività lucrativa ai sensi della LAVS oppure
- sono disoccupate ma non hanno percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Non hanno diritto a IPG nemmeno le persone prestanti servizio che durante l'interruzione hanno esercitato un'attività lucrativa con un salario medio (lordo) **superiore** a 3450 franchi a settimana.

In questi casi dunque **non può** essere rilasciato loro un modulo di richiesta IPG. Sono interessate le persone prestanti servizio che nel foglio complementare 4 hanno contrassegnato una delle seguenti risposte:

1.1 Durante i 12 mesi precedenti l'ultimo servizio militare, durante almeno 4 settimane ha esercitato un'attività lucrativa come:

- a) salariato/a?
 Il rapporto di lavoro sussiste ancora? Sì
 No Data dello scioglimento:
- b) lavoratore/trice indipendente?

1.2 Durante i 12 mesi precedenti l'ultimo servizio militare era:

- a) apprendista? Fine del tirocinio:
- b) disoccupato/a, con un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione? No
 Sì, fino a quando:

2. Durante l'interruzione non ho esercitato **nessuna** attività lucrativa.

Durante l'interruzione ho esercitato un'attività lucrativa. *

Quali giorni ha lavorato?

Mese (contrassegnare i giorni che fanno al caso)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mese (contrassegnare i giorni che fanno al caso)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Occupazione presso:

Nome e indirizzo Salario mensile (senza salario in natura): Fr. _____

del datore di lavoro: Salario per ore di lavoro: _____ Fr. _____

..... Altra retribuzione: Fr. _____

*Se il salario medio conseguito è **superiore a 345 franchi** a settimana, la persona prestante servizio non ha diritto a IPG. In questo caso dunque **non può** esserle rilasciato un modulo di richiesta IPG.